

## **Capitolato speciale**

**Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento in concessione della terza sede farmaceutica di natura pubblica con invito agli operatori economici già selezionati con presentazione di manifestazione di interesse.**

### **DEFINIZIONI**

Nel presente Capitolato speciale d'appalto si intendono per:

- a) "Comune", il Comune di San Cesareo titolare del diritto di esercizio della sede farmaceutica comunale
- b) "Concessionario", l'affidatario del Servizio farmaceutico
- c) "Servizio" o "Farmacia", il servizio farmaceutico comunale situato nel Comune di San Cesareo
- d) "Capitolato", il presente Capitolato Speciale della procedura negoziata.

### **Art. 1 OGGETTO DELLA PROCEDURA**

La presente procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016. ha per oggetto la concessione della gestione pubblica della terza sede farmaceutica di nuova istituzione. La sede della farmacia dovrà essere situata nell'ambito della perimetrazione effettuata con deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 26/11/2011, avente la seguente area di competenza:

"Via Colle di Fuori, Via Colle de Fora, S.P. La Faeta fino incrocio Via Calcara Muratelle, Via del Castagneto in proiezione con Via dei Vimini, Via Valle Canestra, Via dei Cesti, S.S. 6 Via Casilina, Via Maremmana III inferiore fino ad intersezione con fosso demaniale, Via della Resistenza, Via Monte di Casa, breve tratto Autostrada Roma – Napoli, Via Colle di Fuori".

### **Art. 2 TITOLARITA' DELLA FARMACIA**

Il Comune ha esercitato il diritto di prelazione sulla sede nell'ambito della programmazione territoriale disposta dalla Regione Lazio.

Il Concessionario sarà titolare dell'Azienda commerciale connessa al Servizio che egli si impegna a gestire.

Il Comune potrà cedere la titolarità della Farmacia nel rispetto delle norme e procedure di legge ed in particolare ai sensi dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968 n. 475; tale trasferimento non potrà essere deliberato prima che siano trascorsi tre anni dalla conseguita titolarità.

### **Art. 3 OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Costituiscono oggetto della concessione, compatibilmente con le condizioni commerciali che si svilupperanno nel corso del contratto, le seguenti attività:

- produzione e commercio al dettaglio di specialità medicinali, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria ed erboristeria, di prodotti dietetici ed alimentari per patologie specifiche, di integratori alimentari e di ogni altro bene che possa essere utilmente commercializzato nell'esercizio della farmacia;
- effettuazione di test diagnostici ed altre attività complementari quali, a titolo di esempio, la rilevazione del peso, la misurazione della pressione arteriosa, la prenotazione dei servizi sanitari tramite il CUP, il noleggio di apparecchi elettromedicali, la consegna dei farmaci a domicilio, l'informazione e l'educazione sanitaria;
- ulteriori attività assistenziali consentite in farmacia.

Il Comune potrà affidare al Concessionario ulteriori servizi o funzioni, diversi da quelli previsti nel presente Capitolato, purché attinenti o connessi con il Servizio farmaceutico.

Entro un mese dall'attivazione al pubblico del servizio il Concessionario è tenuto a presentare all'Amministrazione Comunale la **"Carta di Qualità dei servizi della Farmacia"** conformemente ai principi sull'erogazione dei pubblici servizi di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 2014, nonché a quanto disposto con la Legge Finanziaria 2008 all'art. 2 comma 461, principi ai quali dovrà attenersi scrupolosamente tutto il personale della farmacia. Tale Carta – redatta in conformità alle linee guida fornite dall'amministrazione comunale - dovrà essere affissa nel locale vendita e resa disponibile al Comune per la pubblicazione sul sito istituzionale.

Il Comune si riserva la facoltà di verificare periodicamente il rispetto della Carta dei servizi.

#### Art. 4 DURATA DELLA GESTIONE E DECORRENZA ATTIVITA'

La durata della gestione è fissata in anni 20 (venti) decorrenti dalla sottoscrizione del contratto.

Allo scadere della durata del contratto il Concessionario non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del Servizio e il Comune potrà liberamente decidere, nel rispetto della normativa vigente, se svolgerlo direttamente ovvero procedere ad un nuovo affidamento.

Al fine di evitare interruzioni nella conduzione del Servizio, fino all'assunzione dello stesso da parte del nuovo affidatario individuato dal Comune, il Concessionario sarà comunque tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del Contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standard, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto.

Il concessionario è tenuto alla attivazione al pubblico del servizio entro e non oltre 120 gg. dalla firma del contratto.

#### Art. 5 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Per tutta la durata del rapporto regolato dal contratto di concessione è fatto espressamente divieto al Concessionario di cedere a terzi ovvero altrimenti affidare a terzi la gestione del servizio in oggetto.

#### Art. 6 INDIVIDUAZIONE DELLA SEDE FARMACEUTICA

L'offerta dovrà contenere l'individuazione dell'esatta ubicazione ove sarà allocata l'attività di farmacia e la dimostrazione mediante apposito contratto, anche di natura preliminare condizionata all'aggiudicazione della presente procedura, della disponibilità giuridica dei locali da destinarsi all'esercizio dell'attività della farmacia.

La Farmacia dovrà essere localizzata in locali idonei individuati e condotti a cura del Concessionario e per i quali lo stesso acquisirà tutte le dovute autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente.

I predetti locali dovranno risultare conformi alla concessione edilizia e regolarità urbanistica: titolo abilitativo, destinazione d'uso commerciale e censito al catasto nella cat. C; e comunque il concorrente, con la partecipazione alla procedura, si impegna ad eseguire tutti gli interventi eventualmente necessari a rendere i locali idonei, con particolare riferimento all'autorizzazione igienico-sanitaria e all'agibilità per l'attività da esercitarsi.

I locali dovranno essere situati nell'ambito territoriale del Comune di San Cesareo come individuati dalla delibera di Giunta Comunale n. 170 del 16/11/2011.

#### Art. 7 CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

I proventi della gestione saranno interamente attribuiti al concessionario che corrisponderà al Comune un canone annuo per la concessione del servizio.

Nello specifico, il corrispettivo da versare al Comune è composto da:

1. il canone annuo, determinato a seguito di offerta al rialzo sulla base minima di € 26.900 oltre Iva, rivalutato annualmente in base all'inflazione;
2. una percentuale, da determinare in sede di gara, commisurata al fatturato prospettico annuo eccedente 1.000.000 euro/annui.

La misura del canone annuo posto a base di gara è stata determinata a seguito di perizia di stima redatta da un perito esperto e approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 48 del 30.11.2015.

I partecipanti possono chiedere copia della perizia inviando richiesta all'indirizzo PEC del Comune.

#### Art. 8 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto ad acquisire l'autorizzazione per l'esercizio della farmacia comunale da parte dell'ASL competente. La gestione delle farmacie, a prescindere dalla titolarità pubblica o privata, rimane sottoposta alle norme di settore ed ai controlli istituzionali demandati alle aziende sanitarie locali.

Il concessionario ha una responsabilità esclusiva sotto il profilo giuridico, tecnico, economico e finanziario; dovrà rispettare tutte le norme di legge in materia sanitaria, in particolare quelle del settore farmaceutico, in materia fiscale, previdenziale, di tutela della privacy e sicurezza nel luogo di lavoro, tenendo manlevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno, ed assumendosi ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa.

## Art. 9 STANDARD DI QUALITA'

Il concessionario assume i seguenti impegni:

- che la spedizione della ricetta e la consegna dei farmaci sia sempre effettuata da un farmacista;
- che i farmaci mancanti vengano reperiti, se richiesti, nel più breve tempo possibile, purché reperibili nel normale ciclo distributivo;
- che vengano indicati al cittadino, per quanto riguarda i farmaci da consiglio e senza obbligo di ricetta, i medicinali più efficaci e più economici;
- che sia esposta una segnaletica all'esterno della farmacia, previa autorizzazione, facilmente leggibile, in cui siano indicati i turni di servizio propri e delle altre farmacie zonali.

Annualmente, e comunque al bisogno, tra Comune e Concessionario, sarà operata una verifica sul funzionamento del servizio farmaceutico, nel corso della quale saranno esaminati eventuali reclami e proposte di miglioramento.

Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento, anche mediante un proprio rappresentante designato, visite ed ispezioni nei locali della farmacia comunale e comunque nei locali ove sarà svolto il Servizio oggetto del Contratto.

Il Concessionario, o suo delegato, ha diritto di essere presente all'ispezione. L'ispezione non dovrà in ogni caso comportare interruzione, disturbo o nocumento al regolare espletamento del pubblico servizio farmaceutico e, più in generale, all'attività della farmacia nei confronti del pubblico.

## Art. 10 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

La farmacia dovrà osservare ampi orari di apertura.

L'erogazione del Servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o factum principis o per necessità tecniche del Servizio, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione.

In ogni caso, l'interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate al Comune e all'ASL territorialmente competente.

Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del Servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.

Il Concessionario è obbligato a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'interruzione o sospensione del Servizio.

## Art. 11 PROCEDURA DI GARA

Alla procedura di gara si applica l'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii.

La procedura negoziata sarà esperita senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016, con invito agli operatori economici già individuati a seguito di presentazione di manifestazione di interesse, ai sensi dell'avviso **esplorativo pubblicato in data \_\_\_\_\_**, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Trovano applicazione le disposizioni degli artt. 164-173 del D.Lgs. 50/2016 in ordine alla procedura di aggiudicazione.

L'erogazione del corrispettivo annuo sarà determinato in sede di aggiudicazione del servizio, secondo le modalità offerte risultate economicamente più vantaggiose per l'Ente.

A corredo dell'offerta il Concorrente dovrà presentare il Piano economico finanziario della gestione del servizio che consenta di evidenziarne la redditività e di giustificare la congruità dell'offerta.

## Art. 12 SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici già selezionati a seguito di presentazione di manifestazione di interesse, ai sensi dell'avviso esplorativo pubblicato in data \_\_\_\_\_, che abbiano i seguenti requisiti:

- a) farmacisti singoli o associati abilitati alla professione di farmacisti, iscritti al relativo albo professionale; società di persone, di capitali o cooperative aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia);
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. Sono ammessi, ai sensi dell'art. 48, co 8, i raggruppamenti non ancora costituiti; in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

Resta fermo l'obbligo per gli operatori economici di cui alle lettere d), e), f) e g) in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 45, comma 3 del Codice, a costituire tra loro apposita società che

succederà nei diritti e negli obblighi del raggruppamento aggiudicatario, nella forma di società di persone, di capitali o società cooperativa per la gestione del servizio, specificando la quota di partecipazione che spetterà a ciascuno dei partecipanti al raggruppamento della società.

Non è ammessa la partecipazione alla procedura di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159;
- le condizioni di cui all' art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono **esclusi** i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che versino in situazione di incompatibilità rispetto al servizio ai sensi della vigente normativa in materia di disciplina del settore farmaceutico. Ai fini della sussistenza della causa di esclusione dell'intero soggetto è sufficiente che anche un solo socio ovvero una componente dell'associazione o del raggruppamento versi in tale situazione di incompatibilità.

Costituiscono cause d'incompatibilità:

1) l'attività nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco (articolo 8 comma 1 lettera a) della Legge n.362/1991, come modificato dall'articolo 5 comma 5 del D.L. n.223/2006 convertito con Legge n.248/2006 – sentenza della Corte Costituzionale n.275/2003). L'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali è compatibile con la gestione di farmacie comunali (articolo 100 comma 1-bis del D. Lgs. n. 219/2006);

2) per le persone fisiche: la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato. La direzione della farmacia comunale è incompatibile con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato (art. 13 legge n.475/1968, art. 8 legge n. 362/1991, art. 112 TULS regio decreto n. 1265/1934).

L'incompatibilità dovrà essere rimossa **prima della sottoscrizione del Contratto di Servizio**, pena la decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva la rivalsa dell'amministrazione sulla garanzia provvisoria di cui al successivo articolo 13 del presente capitolato. **L'aggiudicatario è tenuto a rimuovere ogni incompatibilità sopravvenuta in seguito alla sottoscrizione del Contratto di Servizio, pena la risoluzione dello stesso.**

I soggetti di cui sopra devono essere in possesso dei requisiti generali previsti per l'affidamento di contratti pubblici, dalle norme di riordino del settore farmaceutico e T.U. delle leggi sanitarie.

#### Art. 13 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

Il concorrente dovrà presentare ai fini della partecipazione alla gara la cauzione provvisoria secondo le modalità indicate nella lettera d'invito/disciplinare.

L'aggiudicatario dovrà presentare la cauzione definitiva secondo le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 oltre garanzie accessorie che saranno richieste in sede di lettera di invito/disciplinare.

#### Art. 15 DIVIETO DI SUBAPPALTO

L'aggiudicatario dovrà assicurare direttamente l'espletamento dell'attività, escludendosi la cessione o il subappalto anche di parte dell'attività riconducibile all'autorizzazione sanitaria e/o amministrativa.

#### Art. 16 ESECUZIONE D'UFFICIO

Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il Concessionario, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, quest'ultimo avrà facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese del Concessionario, tutto quanto sia necessario od opportuno per assicurare il regolare svolgimento del servizio.

#### Art. 17 CESSAZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune può risolvere il contratto prima della sua naturale scadenza:

- a) per motivi di pubblico interesse disposti dai competenti Organi;
- b) qualora il concessionario abbia commesso gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti ovvero abbia commesso gravi violazioni di disposizioni normative, al rispetto delle quali sia tenuto;
- c) in caso di cessione del contratto;
- d) nei casi di subappalto;
- e) abbia disatteso una delibera adottata dagli Organi comunali nell'interesse degli utenti;

Qualora il comune intenda avvalersi della clausola di risoluzione contesta alla controparte l'inadempienza riscontrata intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento.

La parte diffidata può presentare controdeduzioni entro il termine assegnato non inferiore a 15 giorni dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione.

Qualora l'inadempiente non cessi, ovvero qualora le inadempienze commesse siano comunque molto gravi, il Comune può richiedere la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, in ossequio alle norme contemplate dal codice civile.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo si applicano le norme civilistiche relative al risarcimento del danno.

Qualora nel corso di verifiche sullo svolgimento del servizio siano riscontrate inadempienze valutate di lieve entità, il Comune diffiderà formalmente il gestore ad attenersi al corretto assolvimento dei compiti contrattuali, oltre che quelli previsti dalla normativa di settore.

Al termine del Contratto, anche per risoluzione anticipata, il Comune avrà la facoltà:

- a) di acquistare o far acquistare, e il Concessionario sarà obbligato a vendere, previo inventario, il valore netto contabile dei beni che si trovano in regolare manutenzione e conservazione e che a quel momento sono utilizzati per l'esercizio della farmacia, come risultano dalla documentazione contabile; b) di subentrare o far subentrare nei contratti di fornitura in corso di esecuzione sottoscritti dal Concessionario. Comunque i crediti che non siano relativi a contratti a prestazioni corrispettive, in corso di esecuzione, resteranno nella titolarità del Concessionario. Similmente i debiti non relativi a contratti a prestazioni corrispettive, in corso di esecuzione, graveranno su di esso.

In caso di cessazione anticipata, salvo quanto disposto dal punto successivo, per cause dipendenti o imputabili al concessionario, allo stesso non sarà riconosciuta alcuna somma a nessun titolo.

#### Art. 18 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il Concessionario dovrà eseguire tutto quanto previsto nel capitolato speciale d'oneri a perfetta regola d'arte in rispondenza alle disposizioni e alle clausole contenute nello stesso. Inoltre sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, i decreti e i regolamenti che disciplinano i rapporti con gli enti pubblici e in genere tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualsiasi forma, purché inerenti o attinenti od applicabili all'oggetto del contratto.

Il Concessionario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale degli addetti ai lavori oggetto del presente capitolato.

Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Concessionario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136. Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il contratto si intenderà risolto, senza necessità di notifica di formale diffida, nel caso in cui il Concessionario venga meno al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa suddetta.

Il Concessionario, oltre alle norme del presente capitolato, si intende obbligato all'osservanza di tutte le norme statali e regionali applicabili in materia.

#### Art. 19 SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, imposte e tasse inerenti la partecipazione alla gara ed alla stipulazione del contratto di servizio, bolli, diritti nonché il rimborso delle spese di pubblicazione degli avvisi relativi alla procedura in oggetto – ove previsti - come disposto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2.12.2016.